



# Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale e Trattato di estradizione con il Governo della Repubblica del Panama A.C. 3156

Dossier n° 387 - Schede di lettura  
18 gennaio 2016

## Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3156
Titolo:	Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	4
Date:	
trasmissione alla Camera:	3 giugno 2015
assegnazione:	8 giugno 2015
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio e VI Finanze
Oneri finanziari:	Sì

## Contenuto degli accordi

A) Il **Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013**, avvia un'importante fase di sviluppo dei rapporti bilaterali favorendo un'incisiva collaborazione nell'ambito giudiziario penale. Con esso, infatti, i due Stati si impegnano a prestarsi assistenza giudiziaria in ogni procedimento concernente reati la repressione dei quali sia di competenza dello Stato richiedente.

L'adozione di norme puntuali per il settore dell'assistenza giudiziaria penale deriva dall'intensificazione dei rapporti tra Italia e Panama in settori cruciali a partire da quello finanziario, economico, commerciale e migratorio. Più in generale, il Trattato si inquadra tra gli strumenti finalizzati al miglioramento della collaborazione giudiziaria dell'Italia con i Paesi extra UE e volti a rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità.

Il testo si compone di **26 articoli**.

Con l'**articolo 1** delinea l'ampiezza della cooperazione prevedendo l'impegno reciproco delle Parti per la più **ampia assistenza giudiziaria** in materia penale; essa potrà riguardare, in particolare, la ricerca e l'identificazione di persone, la notifica degli atti giudiziari, l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (tra cui anche l'assunzione di interrogatorio di indagati e di imputati); l'assunzione e la trasmissione di perizie; le attività di acquisizione documentale; l'invio di documenti, atti ed elementi di prova; il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o di partecipare ad altri atti processuali; l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di oggetti; l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti, sequestri e confische di beni pertinenti al reato e dei proventi di reato; la comunicazione dell'esito di procedimenti penali, la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte da archivi giudiziari. Inoltre, sono previsti lo scambio di informazioni di carattere penale e sulla legislazione nonché qualsiasi altra forma di assistenza che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato richiesto. Il Trattato **non si applica** agli ordini di arresto ed alle misure restrittive della libertà personale, all'extradizione, all'esecuzione di sentenze penali pronunciate dallo Stato richiedente, al trasferimento della persona condannata ai fini dell'esecuzione della pena ed al trasferimento dei procedimenti penali.

L'**articolo 2 (doppia incriminazione)** stabilisce che l'assistenza giudiziaria può essere prestata anche quando il fatto per il quale è richiesta non costituisce reato nello Stato richiesto. Tuttavia, il principio della doppia incriminazione rivive (e, quindi, il fatto per cui si procede deve costituire reato anche nello Stato

richiesto) allorché la richiesta di assistenza abbia ad oggetto l'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confisca di beni ed altri atti che, per la loro natura, incidono su diritti fondamentali delle persone o risultano invasivi di luoghi o cose.

L'**articolo 3** riguarda le ipotesi di **rifiuto o rinvio dell'assistenza** e prevede che essa potrà essere rifiutata dallo Stato richiesto oltre che nei casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali, anche quando la persona nei cui confronti si procede è già stata indagata e giudicata per lo stesso fatto dallo Stato richiesto (c.d. principio *ne bis in idem*). La richiesta di assistenza giudiziaria potrà essere negata anche quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena proibita dalla legge dello Stato richiesto e qualora la sua esecuzione possa determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento e della legislazione dello Stato richiesto.

L'**articolo 4** individua nel Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e nel *Ministerio de Gobierno* della Repubblica del Panama le **Autorità Centrali** designate dalle Parti alle quali presentare le richieste di assistenza.

**Forma (scritta) e contenuto** della richiesta di assistenza sono disciplinate dettagliatamente dall'**articolo 5**.

L'**articolo 6** detta le norme applicabili all'**esecuzione della richiesta di assistenza**, che deve avere esecuzione immediata da parte dello Stato richiesto in conformità alla sua legislazione nazionale; quando non in contrasto con tale legislazione lo Stato richiesto può dar seguito alla domanda di assistenza secondo modalità particolari indicate dalla Parte richiedente.

L'**articolo 7** riguarda la **ricerca di persone** sul territorio dello Stato richiesto, che è tenuto a fare tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nelle richieste di assistenza giudiziaria che presumibilmente si trovino nel suo territorio.

L'**articolo 8** disciplina le **citazioni** e le **notifiche**.

L'**assunzione probatoria** (citazione, comparizione e partecipazione ad atti processuali) nello **Stato richiesto** è l'oggetto dell'**articolo 9** che prevede, tra il resto, la possibilità per la persona chiamata a testimoniare o a rendere dichiarazioni di rifiutarsi di rendere testimonianza o dichiarazione quando ciò sia previsto indifferentemente dalla legislazione della Parte richiesta o della Parte richiedente.

L'assunzione probatoria nel territorio della Parte richiedente è disciplinata dall'**articolo 10**.

L'**articolo 11** prevede norme a **garanzia** della persona che si trovi nel territorio dello Stato richiedente e dispone circa l'applicazione del **principio di specialità**.

Al fine di consentire la comparizione di persone detenute per rendere testimonianza o la partecipazione ad altri atti processuali dinanzi alle Autorità competenti della Parte richiedente, è disciplinato il **trasferimento temporaneo** di persone detenute nel territorio della Parte richiedente per il tempo necessario all'espletamento delle attività richieste ed a condizione che vengano trattenute in stato di custodia (**articolo 12**).

L'**articolo 13** interviene in materia di tutela delle vittime, dei testimoni e degli altri partecipanti al procedimento penale.

L'**articolo 14** disciplina il ricorso ai collegamenti in **videoconferenza** per l'assunzione di testimonianze e di dichiarazioni e per l'espletamento di interrogatori, compatibilmente con le legislazioni nazionali e le possibilità tecniche di ciascuno Stato. Viene, tra il resto, espressamente prevista l'obbligatorietà del ricorso al collegamento in videoconferenza quando la persona che deve essere sentita si trovi detenuta nel territorio dello Stato richiesto.

Gli **articoli 15 e 16** dettano norme per la produzione, rispettivamente, di documenti ufficiali e pubblici, e di documenti, atti e cose diversi dai primi.

L'**articolo 17** dispone circa l'esecuzione di **perquisizioni, sequestri, confische e congelamenti** nello Stato richiesto, su domanda dello Stato richiedente, dei proventi e delle cose pertinenti al reato, stabilendo che sono comunque fatti salvi i diritti dei terzi di buona fede ed il diritto alla riconsegna dei beni alla Parte richiesta se ciò espressamente convenuto.

L'**articolo 18** prevede che, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto effettui accertamenti sui rapporti bancari, finanziari e di conto corrente che una persona fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, intrattenga nel territorio dello Stato richiesto, senza che possano essere opposti da quest'ultimo motivi di segreto bancario. La norma esplicita che tali accertamenti possono riguardare anche istituti finanziari diversi dalle banche.

L'**articolo 19** coordina le norme del Trattato con altri strumenti di cooperazione o di assistenza derivanti dalla firma di altri accordi internazionali, con ciò sancendo la volontà delle Parti contraenti di non limitare le possibili ipotesi di collaborazione solo al Trattato in esame, ma di concedersi assistenza giudiziaria anche sulla base di altri accordi internazionali applicabili o in conformità ai propri ordinamenti nazionali.

L'**articolo 20** prevede lo **scambio di informazioni** fra gli Stati contraenti in materia di procedimenti penali, precedenti penali e condanne.

L'**articolo 21** prevede lo scambio di informazioni in materia di legislazione nazionale vigente o previgente, ai fini dell'applicazione del Trattato.

Ai sensi dell'**articolo 22** atti e documenti forniti in conformità al Trattato non richiedono legalizzazioni, certificazioni o autenticazioni ed hanno piena efficacia probatoria nello Stato richiedente.

L'**articolo 23** dispone in materia di riservatezza delle informazioni e della documentazione relative alle richieste di assistenza.

L'**articolo 24** dispone che le **spese** per l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria sono sostenute dallo Stato richiesto; sono tuttavia a carico dello Stato richiedente le spese di viaggio e soggiorno nello Stato richiesto per persone specificate nella richiesta di assistenza ad essere presenti all'esecuzione della stessa (art. 6, par. 3 del Trattato in esame); le indennità e spese di viaggio e soggiorno nello Stato richiedente per le persone citate a comparire al fine di rendere interrogatorio, testimonianza, ovvero di essere ascoltate come perito (art. 10 del Trattato); le spese correlate al trasferimento temporaneo di persone detenute (art. 12 del Trattato in esame); le spese per la tutela delle vittime, dei testimoni e degli altri partecipanti al procedimento penale, di cui all'articolo 13; le spese derivanti dall'organizzazione dei collegamenti in videoconferenza (art. 14 del Trattato); le spese e gli onorari per i periti, per le traduzioni e la trascrizione nonché quelle per la custodia e la consegna dei beni sequestrati. Quando l'esecuzione della richiesta dovesse comportare spese straordinarie gli Stati sono tenuti a consultarsi per concordarne la suddivisione.

L'**articolo 25** individua nella consultazione tra le Autorità Centrali la modalità di risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione o dall'interpretazione del Trattato, prevedendo il ricorso alla via diplomatica in caso di impossibilità di raggiungere un accordo.

L'**articolo 26**, che contiene le **clausole finali**, prevede che il Trattato entri in vigore trenta giorni dopo la ricezione della seconda notifica di espletamento delle procedure di ratifica. Il Trattato è modificabile mediante accordo scritto ed ha durata illimitata; ciascuna parte può recedere con effetto a sei mesi, senza pregiudizio per le procedure avviate prima della cessazione. Il Trattato si applica ad ogni richiesta di assistenza giudiziaria presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se riferita a reati commessi prima di tale momento.

**B) Il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013** si inquadra nel medesimo contesto di sviluppo dei rapporti italo-panamensi nell'ambito giudiziario penale. L'adozione dell'atto pattizio in materia di estradizione, in particolare, è stata imposta dalla necessità di disciplinare uniformemente le esigenze di consegna di persone che sono sottoposte a procedimenti penali o devono eseguire una pena.

Con riferimento al contenuto, il testo si compone di **24 articoli**.

L'**articolo 1** prevede l'impegno di ciascuna Parte contraente, in conformità alle disposizioni del Trattato in esame, ad estradare all'altra Parte, su domanda della medesima, persone che si trovano sul proprio territorio per dare corso ad un procedimento penale (**estradizione processuale**) ovvero al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (**estradizione esecutiva**).

L'**articolo 2** individua le tipologie di reato che danno luogo ad estradizione prevedendo che l'estradizione sarà concessa quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto (cosiddetto **principio della doppia incriminazione**). L'estradizione processuale richiede, poi, che il reato per cui si procede sia punito da entrambi i Paesi con la pena della reclusione per un periodo di almeno un anno, mentre l'estradizione esecutiva richiede che la pena residua ancora da espiare sia pari ad almeno sei mesi (par. 1). La norma prevede che, nel determinare se un fatto costituisce reato ai sensi delle disposizioni del Trattato, non rilevano eventuali differenze di denominazione o di categoria (par. 2). E' previsto che l'estradizione possa essere concessa anche se il reato oggetto della richiesta è stato commesso fuori dal territorio dello Stato richiedente (par. 3) nonché le possibilità di estradizione quando la richiesta riguardi due o più reati (par. 4).

L'**articolo 3** enumera i motivi di **rifiuto obbligatorio** dell'estradizione, che non sarà concessa quando il reato per il quale è richiesta è considerato avere natura politica dallo Stato richiesto (sono esclusi i reati di terrorismo e quelli contro Capi di Stato o di Governo) o quando si tratti, secondo la legge del medesimo Stato, di un reato militare; in presenza di fondati motivi per ritenere la richiesta di estradizione strumentale al perseguimento della persona richiesta per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche; quando l'accoglimento della richiesta di estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico od altri interessi nazionali dello Stato richiesto ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali del suo ordinamento e della sua legislazione).

L'estradizione sarà negata anche quando la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui si richiede la consegna (principio del *ne bis in idem*) ovvero quando, nello Stato richiesto, sia intervenuta una causa di estinzione del reato (o della pena). La richiesta di estradizione sarà rifiutata anche quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato richiedente con un tipo di pena proibita dalla legge dello Stato richiesto e quando vi sia fondato motivo di ritenere che la persona richiesta possa essere sottoposta, per il reato oggetto della domanda di estradizione, a trattamenti illegali e disumani nonché quando la consegna possa determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento e della legislazione dello Stato richiesto.

Con l'**articolo 4** si disciplinano i motivi di **rifiuto facoltativi**. Pertanto l'estradizione potrà essere negata quando lo Stato richiesto rivendichi la propria giurisdizione sul reato oggetto della richiesta di estradizione ovvero abbia in corso un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale. Inoltre, la consegna potrebbe non essere accordata quando ciò possa contrastare con valutazioni di carattere umanitario riferibili all'età, alle condizioni di salute o ad altre specifiche condizioni personali della persona richiesta degne di

particolare considerazione

Il diritto delle Parti contraenti di **rifiutare l'estradizione dei propri cittadini** è previsto dall' **articolo 5**. In caso di rifiuto della consegna di un proprio cittadino allo Stato richiedente, lo Stato richiesto, a domanda della controparte sottoporrà il caso alle proprie Autorità competenti ai fini dell'instaurazione di un procedimento penale ai sensi della legge interna. Lo Stato richiedente fornirà gratuitamente allo Stato richiesto prove, documentazione ed ogni utile elemento in suo possesso e riceverà comunicazione in ordine al seguito alla propria domanda ed all'esito del procedimento.

L'**articolo 6** indica le **Autorità centrali** designate dalla Parti a trasmettere le richieste di estradizione ed autorizzate a comunicare direttamente tra di loro nel Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e nel *Ministerio de Relaciones Exteriores* della Repubblica del Panama.

L'**articolo 7** disciplina la forma ed il contenuto della richiesta di estradizione indicando la tipologia e la forma dei **documenti** da allegare.

La facoltà che lo Stato richiesto chieda allo Stato richiedente informazioni supplementari a sostegno della richiesta di estradizione, da fornire nel termine di quarantacinque giorni inutilmente decorso il quale si considera che alla richiesta di estradizione si sia rinunciato, è prevista dall'**articolo 8**.

L'**articolo 9** dispone in materia di **decisione** sull'estradizione da parte dello Stato richiesto prevedendo che l'esito della domanda di estradizione sia deciso in conformità alle procedure previste dall'ordinamento del medesimo Stato, il quale avrà l'obbligo di motivare ed informare l'altro Stato sulle eventuali ragioni di rifiuto della consegna.

L'**articolo 10** riguarda il **principio di specialità** e la sua applicazione ai procedimenti di estradizione fra le Parti contraenti. In virtù di tale peculiare garanzia in favore della persona estradata, tale persona non potrà essere perseguita o arrestata dallo Stato richiedente per reati diversi commessi precedentemente alla consegna. La garanzia viene meno, tuttavia, se lo Stato richiesto acconsente a che lo Stato richiedente proceda nei confronti della persona estradata, ovvero quando la presenza della persona estradata nel territorio dello Stato richiedente non sia più connessa al motivo per il quale l'estradizione è stata accordata e, quindi, debba essere considerata come una presenza nel territorio in parola assolutamente volontaria.

L'**articolo 11** prevede il principio generale di **divieto di riestradizione** verso uno Stato terzo e le ipotesi eccezionali in cui ciò è possibile.

L'**articolo 12** prevede, in caso di urgenza, la misura cautelare dell'**arresto provvisorio** a domanda dello Stato richiedente, e la relativa procedura. La norma prevede la revoca dell'arresto provvisorio e delle eventuali misure coercitive imposte quando non pervenga, nei sessanta giorni successivi (termine eventualmente estensibile di ulteriori 15 giorni) la formale richiesta di estradizione.

L'**articolo 13** stabilisce specifici criteri al fine di valutare e decidere a quale delle domande dovrà essere data esecuzione nell'ipotesi di **più richieste di estradizione** avanzate da diversi Stati per la stessa persona, in riferimento allo stesso reato o per reati diversi. Tali criteri contemplano:

- se le richieste sono state avanzate sulla base di un trattato;
- la gravità dei diversi reati;
- il tempo e il luogo di commissione del reato;
- nazionalità ed abituale residenza della persona richiesta;
- date di presentazione delle richieste;
- la possibilità di una successiva riestradizione ad uno Stato terzo.

L'**articolo 14** riguarda la **consegna** della persona da estradare e prevede che essa debba avvenire entro quaranta giorni dalla data in cui lo Stato richiedente ha avuto comunicazione formale della concessione dell'estradizione.

L'**articolo 15** prevede e disciplina le ipotesi di **consegna differita** e di **consegna temporanea**.

L'**articolo 16** disciplina la **procedura semplificata di estradizione**, che si fonda sul consenso alla consegna espresso dalla persona richiesta. In tale caso, la consegna allo Stato richiedente potrà essere concessa sulla base della sola domanda di arresto provvisorio e senza che sia necessaria la presentazione di tutta la documentazione richiesta a sostegno della domanda di estradizione.

L'**articolo 17** contiene specifiche previsioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente delle cose sequestrate alla persona estradata. La norma riguarda la consegna delle cose di pertinenza della persona per la quale è stata richiesta l'estradizione, nonché delle cose che sono state utilizzate per commettere il reato; delle cose che possono servire come mezzi di prova; delle cose che, provenendo dal reato, sono state trovate nella disponibilità della persona richiesta.

L'**articolo 18** disciplina il caso in cui uno dei due Stati contraenti sia Stato di **transito** di una persona consegnata all'altro Stato da uno Stato terzo.

Ai sensi dell'**articolo 19**, che dispone in materia di **spese di estradizione**, è lo Stato richiesto a provvedere a tutte le necessità ed alle spese del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione (par. 1). Sono a carico dello Stato richiesto le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia della medesima sino alla consegna allo Stato richiedente, nonché le spese relative alla custodia delle cose indicate all'articolo 17 del Trattato (par. 2). Sono a carico dello Stato richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate, nonché quelle del transito di cui all'articolo 18.

L'**articolo 20** riguarda lo scambio di informazioni in merito all'esito del procedimento penale ovvero

all'esecuzione della condanna nello Stato richiedente successivamente all'estradizione. Ai sensi dell'**articolo 21** il Trattato non impedisce agli Stati di cooperare in materia di estradizione in conformità ad altri trattati di cui entrambi siano parte. L'**articolo 22** impegna gli Stati a rispettare il carattere di segretezza o **riservatezza** della richiesta di estradizione, della documentazione relativa e delle informazioni ricevute o fornite. L'**articolo 23** individua nelle consultazioni per via diplomatica la modalità di risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione o dall'interpretazione del Trattato.

L'**articolo 24** contiene le clausole finali e prevede che il Trattato **entri in vigore** a un mese dalla data di ricezione della seconda notifica di espletamento delle procedure di ratifica; il Trattato è **modificabile** mediante accordo scritto ed ha **durata illimitata**; ciascuna parte può recedere con effetto a sei mesi, senza pregiudizio per le procedure avviate prima della cessazione; il Trattato si applica ad ogni richiesta di estradizione presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se riferita a reati commessi prima di tale momento.

## Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, approvato dal Senato della Repubblica il 3 giugno 2015 (A.S. 1600) (*che è intervenuto ad aggiornare la decorrenza degli oneri finanziari attraverso un emendamento del relatore*) si compone di **quattro articoli**: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dei due Trattati e l'ordine di esecuzione degli stessi.

L'**articolo 3** reca la **copertura degli oneri finanziari** derivanti dall'attuazione dei Trattati (meglio dettagliati nella relazione tecnica). Il **comma 1**, con riferimento al **Trattato di assistenza giudiziaria** penale prevede oneri per spese di missione valutati in **euro 9.497 a decorrere dal 2015**; per le rimanenti spese la norma prevede un onere di **euro 13.900 a decorrere dal 2015**; con riferimento al **Trattato di estradizione** il medesimo comma 1 prevede oneri per spese di missione valutati in **euro 27.185 a decorrere dal 2015**; per le rimanenti spese la norma prevede un onere di **euro 5.000 a decorrere dal 2015**. A tali oneri si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il **comma 2** stabilisce che il Ministro della giustizia, come previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196/2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri per le spese di missione ed a riferirne in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Questi, a fronte di scostamenti, sentito il Ministro della giustizia, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma "Giustizia civile e penale" e comunque della missione "Giustizia" del Ministero della giustizia. Corrispondentemente è ridotto di pari importo, per il medesimo anno, il limite fissato dall'art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).

Il **comma 3** prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca senza ritardo con apposita relazione alle Camere sulle cause degli scostamenti e sull'attuazione delle misure previste nel comma 2.

Il **comma 4**, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 4**, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Il disegno di legge originario (A.S. 1600) è corredato di una relazione illustrativa e di relazione tecnica.

Il provvedimento è corredato anche di un'**Analisi tecnico-normativa** nella quale, in relazione al Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale, si legge che esso si inserisce nel contesto normativo determinato dall'articolo 696 del codice di procedura penale che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno e dagli articoli da 723 a 729 del medesimo codice, che regolano le rogatorie internazionali dall'estero e all'estero. La ratifica del Trattato, che rispetta i principi costituzionali in materia di libertà personale, avviene secondo il disposto dell'articolo 80 della Costituzione. L'intervento, inoltre, è compatibile con le altre convenzioni firmate dall'Italia nelle quali è disciplinata l'assistenza giudiziaria in materia penale. In particolare, l'ATN evidenzia che l'Italia è parte della Convenzione del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 di cui, tuttavia, il Governo del Panama non è parte né vi ha aderito come Stato terzo. L'accordo non appare in contrasto con altre convenzioni internazionali (terrorismo, criminalità organizzata, riciclaggio) che pure prevedono l'assistenza giudiziaria in materia penale. Il Trattato, infine, in quanto conforme al modello indicato dalla ricordata Convenzione del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria del 20 aprile 1959, appare in linea

con i modelli di accordo bilaterale in materia di assistenza giudiziaria seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

Quanto al Trattato di estradizione, nell'ATN si evidenzia che anche esso si inserisce nel contesto normativo vigente delineato dall'articolo 696 del codice di procedura penale (prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno), inquadrandosi, inoltre, nel contesto delineato dagli articoli da 697 a 722 del medesimo codice che regolano l'estradizione per l'estero e dall'estero. Nell'ATN si sottolinea, altresì, che l'accordo di estradizione non presenta aspetti idonei a incidere sul quadro normativo vigente, continuando lo Stato italiano puntualmente ad applicare la propria normativa. Quanto alla compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali, nell'ATN si legge che il Trattato rispetta i principi costituzionali in materia di estradizione (articoli 10 e 26) e che la ratifica del medesimo avviene secondo il disposto dell'articolo 80 della Costituzione. Viene evidenziato, in particolare, che ai sensi dell'articolo 3 del Trattato costituisce motivo obbligatorio di rifiuto dell'estradizione la circostanza che il reato per il quale è richiesta l'estradizione sia un reato politico o, ancora, la circostanza che vi sia fondato motivo di ritenere che la persona richiesta in estradizione possa essere sottoposta a un trattamento crudele, inumano o degradante o a qualsiasi altra azione od omissione che violi i suoi diritti fondamentali. Con riferimento alla compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali, l'ATN evidenzia che esso è compatibile con le altre convenzioni firmate dall'Italia nelle quali è disciplinata l'estradizione. In particolare, viene evidenziato che l'Italia è parte della Convenzione del Consiglio d'Europa di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 di cui, tuttavia, il Panama non è parte né vi ha inteso aderire come Stato terzo. L'accordo, infine, non appare in contrasto con le altre convenzioni internazionali (terrorismo, criminalità organizzata, riciclaggio eccetera) che pure prevedono l'estradizione. Il Trattato, infine, segue il modello indicato dalla rammentata Convenzione del Consiglio d'Europa di estradizione del 1957 e, pertanto, appare in linea con i modelli di accordo bilaterale in materia di estradizione seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

Il provvedimento è corredato anche di un'**Analisi di impatto della regolamentazione**.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie "politica estera e rapporti internazionali dello Stato" (art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione), riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.